



Città di Torre del Greco

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA N. 190
DEL 19.12.2023

Oggetto: disposizioni per la corretta fruizione degli spazi pubblici in occasione delle Festività Natalizie e di fine Anno.

IL SINDACO

Considerato che:

negli ultimi anni è invalsa nella popolazione e si è andata consolidando sempre più l'usanza di incontrarsi per il tradizionale scambio di auguri, principalmente nelle vie del centro, nelle giornate del 24 e 31 dicembre;

nelle stesse giornate, inoltre si raggiunge il culmine delle presenze in strada anche per il completamento degli acquisti di Natale;

per consentire un sereno svolgimento di tali attività vengono adottati dall'amministrazione comunale appositi dispositivi di viabilità che prevedono la chiusura al transito veicolare di alcune strade del centro;

la presenza nelle predette strade di una moltitudine di avventori dei numerosi esercizi pubblici ivi dislocati determina un aumento del consumo di bevande – anche sulla pubblica via – con conseguente abbandono di ingenti quantità di contenitori di bevande in vetro, potenzialmente pericolosi;

gli esercizi pubblici, inoltre, al fine di enfatizzare il clima festivo, diffondono musica ad un volume, che se anche singolarmente può rientrare nei limiti di tollerabilità, sommato a quello di più esercizi, determina, talvolta, una condizione di confusione molesta tale da compromettere la serena e pacifica fruizione degli spazi di pubblica aggregazione;

Preso atto che, come evidenziato per i passati anni del Sig. Prefetto di Napoli con nota prot. n. 339465 del 18.12.2018, è necessario pianificare adeguate misure di sicurezza in occasione delle Festività Natalizie e di fine Anno;

Rilevato che:

l'art. 14-ter della L. 125/2001 dispone che *“Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, se il fatto è commesso più di una volta si*

2

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi";

l'art 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) richiede l'apposita autorizzazione/Scia per la diffusione di intrattenimenti musicali al di fuori degli esercizi commerciali, prevedendo l'applicazione di una sanzione di €516.00 in caso di violazione;

Ritenuto che il divieto di diffusione di intrattenimenti musicali al di fuori degli esercizi pubblici/commerciali, compresi i "dehors", il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda in bicchieri di vetro e l'obbligo di curare il decoro degli spazi antistanti gli esercizi costituiscono efficaci strumenti di prevenzione, capaci di anticipare la soglia di tutela della pubblica incolumità;

Dato atto che la presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto di Napoli, ai sensi del comma 4 dell'art 54 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art 54 del Testo Unico del Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2023, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 sul territorio cittadino:

è vietata la diffusione di intrattenimenti musicali al di fuori degli esercizi pubblici/commerciali, compresi i "dehors", tramite apparecchi di amplificazione e/o dal vivo; sono sospese le autorizzazioni eventualmente già rilasciate;

è vietata la somministrazione di qualsiasi bevanda in bicchiere di vetro;

è imposto a tutti gli operatori dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali di incaricare specificamente proprio personale del capillare recupero di qualunque contenitore (bottiglie) in vetro lasciato nelle aree pubbliche antistanti l'esercizio.

AVVERTE

L'inosservanza degli Obblighi di cui al presente atto è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.00, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Che la presente ordinanza, a cura della Segreteria:

- Sia resa nota, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, con avviso sul sito internet del Comune ed invio di comunicato stampa agli organi locali di informazione;
- Sia trasmessa alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale affinché vigilino sull'osservanza della stessa.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.



Avv. Luigi Mennella